

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3867 del 13/07/2026
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE, AD USO DOMESTICO, CON VARIANTE NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO DELLA TITOLARITA', IN COMUNE DI ROCCA SAN CASCIAO (FC). SIG. BASSI GIORDANO E SIG.RA VALMORI ALICE - PRATICA N. FCPA3574.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4047 del 13/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE, AD USO DOMESTICO, CON VARIANTE NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO DELLA TITOLARITA', IN COMUNE DI ROCCA SAN CASCIAO (FC). **SIG. BASSI GIORDANO E SIG.RA VALMORI ALICE** - PRATICA N. FCPA3574.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 *“Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di*

funzione in Arpae Emilia-Romagna". Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- *la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2025-151 del 04/12/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";*
- *la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 19/01/2026 "Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";*
- *la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-7 del 28/01/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";*
- *la Deliberazione del Direttore Generale n. 14/2026 del 13/02/2026 "Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia";*
- *la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-123 del 24/02/2026 "Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae";*
- *la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-26 del 26/02/2026 "Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";*
- *la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-160 del 04/03/2026 "Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di*

funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico”;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 10598 del 05/09/2011 è stata rilasciata all'Impresa individuale Bassi Giordano la concessione ordinaria, ad uso irrigazione agricola per la derivazione di acque pubbliche superficiali mediante prelievo dalla sponda destra del Fiume Montone, ubicato in Comune di Rocca San Casciano (FC), per una portata massima di esercizio pari a 8,33 l/s e per un volume complessivo annuo pari a 7.200 mc;
- con domanda presentata alla Regione Emilia-Romagna, registrata con prot. n. PGDG/2015/571972 del 10/08/2015, l'Impresa individuale Bassi Giordano ha richiesto il rinnovo senza modifiche della suddetta concessione, in corso di istruttoria non giunta agli atti finali;
- con istanza registrata al protocollo di Arpae con prot. n. 18/03/2026.0049986.E, successivamente completata con documentazione volontaria, registrata al protocollo di Arpae con prot. n. 23/03/2026.0053599.E, la Sig.ra Valmori Alice ha richiesto il subentro nella titolarità della concessione in oggetto in qualità di co-intestatario insieme al Sig. Bassi Giordano, in quanto parte del comparto da irrigare ricade in area catastalmente intestata ad entrambi;
- con tale istanza i concessionari hanno richiesto anche la variante non sostanziale per modifica dell'uso della risorsa idrica superficiale da irrigazione agricola a domestico (a seguito della cessazione dell'attività dell'Impresa individuale Bassi Giordano) e per la sostituzione della pompa utilizzata per il prelievo con riduzione della portata massima di esercizio (da 8,33 l/s a 5,00 l/s) e del volume massimo annuo (da 7.200 mc a 4.400 mc);

PRESO ATTO, altresì, che dalla documentazione tecnica allegata alla suddetta domanda risulta, in particolare, che:

- il punto di prelievo è ubicato in sponda destra del Fiume Montone in area identificata al NCT del Comune di Rocca San Casciano (FC) al Foglio 15, antistante mappale n. 142 e risulta individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 728.004,88 e Y: 884.598,35;

- la derivazione di acqua superficiale avviene mediante l'utilizzo di n. 1 elettropompa mobile ad immersione, avente una potenza pari a 1 kW e una portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s;
- la risorsa idrica superficiale prelevata verrà utilizzata ad uso domestico per l'irrigazione di un comparto (giardino e orto privati) avente un'estensione di 2.000 mq e per l'abbeveraggio di animali da cortile (50 capi);
- il volume massimo annuo di risorsa idrica superficiale richiesto è aggiornato ad un valore inferiore pari a 4.400 mc.

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- i concessionari risultano in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo con variante non sostanziale di concessione ordinaria di derivazione di acque superficiali, ai sensi rispettivamente dell'art. 27, dell'art. 6 e dell'art. 31, comma 2 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 82 del 08/04/2026, senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

DATO CONTO della relazione istruttoria di Arpae - Area Demanio Idrico Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali - Area Est, datata 09/07/2026, conservata agli atti, che analizza i livelli d'impatto e l'applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per

quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un contatore dei volumi emunti a valle della pompa utilizzata per la derivazione della risorsa idrica superficiale dal Fiume Montone;
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero sia:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,22 mc/s (220 l/s);
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,31 mc/s (310 l/s);

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota prot. n. 34778 del 03/06/2026, registrata con prot. n. 04/06/2026.0101235.E, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 8026 del 31/03/2026, registrata prot. n. 31/03/2026.0059479.E, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021,

che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT081101000000005ER, denominato “Fiume Montone”, avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: BUONO;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,22 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,31 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

PRECISATO che trattandosi di un uso per utilizzo domestico finalizzato all'irrigazione di giardino e orto privati, nonché per l'abbeveraggio di animali da cortile, non è prevista la valutazione sulla compatibilità dell'utilizzo della risorsa ai sensi della DGR n. 1415/2016 e della DGR n. 1195/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso domestico, sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che:

- in data 29/07/2015 il Sig. Bassi Giordano ha versato un importo pari a euro 87,00 con bollettino postale VCYL 0011 27/134 02, corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rinnovo senza modifiche della suddetta concessione;
- in data 17/03/2021 il Sig. Bassi Giordano ha presentato istanza di rinnovo con domanda registrata con PG/2021/42408 del 18/03/2021 (non dovuta in quanto era già in corso l'istruttoria della precedente domanda registrata con prot. n. PGDG/2015/571972 del 10/08/2015), versando in data 17/03/2021 con bollettino postale VCYL 0064 un importo pari a euro 90,00 per le relative spese di istruttoria, che possono intendersi pertanto corrispondenti alle spese

istruttorie dovute per la variante non sostanziale con aggiornamento della titolarità della suddetta concessione;

- in data 06/03/2026 il Sig. Bassi Giordano ha versato un importo pari a euro 34,90 corrispondente all'importo dovuto per l'anno 2026 per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale ad uso irrigazione agricola;
- in data 07/07/2026 il Sig. Bassi Giordano e la Sig.ra Valmori Alice hanno versato un importo pari a euro 80,84 corrispondente ai canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale per il periodo di dieci anni di durata della concessione (pari a euro 98,30), al netto dell'importo versato in eccedenza per l'uso irrigazione agricola dal 01/07/2026 al 31/12/2026 (pari a euro 17,46), come previsto C che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione;
- in data 22/08/2011 il Sig. Bassi Giordano ha versato un importo pari a euro 51,65 a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 07/07/2026 da entrambi i concessionari con un importo di euro 198,35, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo al minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale per l'anno in corso è pari a euro 9,83;

DATO ATTO che è non stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, in quanto i concessionari sono privati e non rappresentano un'impresa;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante non sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est dell'Area Demanio Idrico di Arpae che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento, nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, l'aggiornamento della titolarità della concessione ordinaria di cui alla pratica n. FCPA3574 (precedentemente rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 10598 del 05/09/2011 all'Impresa individuale Bassi Giordano, CF BSSGDN39M25H437L, ora cessata), in solido al Sig. Bassi Giordano, CF BSSGDN39M25H437L e alla Sig.ra Valmori Alice, CF VLMLCA88L57D704H;
2. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, ai suddetti soggetti, la concessione ordinaria (pratica n. FCPA3574) con variante non sostanziale per modifica dell'uso (da irrigazione agricola a domestico), per sostituzione della pompa con riduzione del volume massimo annuo di prelievo (da 7.200 mc/a a 4.400 mc/a) e della portata massima di esercizio (da 8,33 l/s a 5,00 l/s), per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra del Fiume Montone, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa FCA10762

- prelievo ubicato in Comune di Rocca San Casciano (FC), in area di proprietà dei concessionari, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 15, antistante mappale n. 142, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 728.004,88 e Y: 884.598,35;
- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 elettropompa mobile ad immersione;

- utilizzo della risorsa ad uso domestico (irrigazione orto e giardino privati, abbeveraggio di animali da cortile);
 - portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s;
 - volume massimo complessivo pari a 4.400 mc/annui;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal Sig. Bassi Giordano e dalla Sig.ra Valmori Alice in data 09/07/2026 (trasmesso con nota registrata prot. n. 10/06/2026.0126753.E) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale per l'anno 2026 in euro 9,83;
 6. di fissare in euro 98,30 la somma dovuta per i canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i dieci anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
 7. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
 8. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, del deposito cauzionale e dei canoni;
 9. di notificare il presente provvedimento al Sig. Bassi Giordano e alla Sig.ra Valmori Alice;

10. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
11. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/33, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
15. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaе ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
16. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaе.

La Responsabile Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso domestico rilasciata in solido al Sig. Bassi Giordano, CF BSSGDN39M25H437L e alla Sig.ra Valmori Alice, CF VLMLCA88L57D704H (pratica n. FCPPA3574).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081101000000005ER, denominato "Fiume Montone", avviene da sponda destra del Fiume Montone.
2. L'opera di presa è costituita da n. 1 elettropompa mobile ad immersione e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: FCA10762

- ubicazione: Comune di Rocca San Casciano (FC), Foglio 15, antistante mappale n. 142;
- coordinate UTM RER X: 728.004,88 - Y: 884.598,35;
- diametro del tubo di pescaggio: 20 mm.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il comparto domestico da irrigare è costituito da un orto e un giardino privati, avente un'estensione pari a 2.000 mq (irrigato con metodo irriguo a pioggia), ubicato in area identificata al NCT del Comune di Rocca San Casciano (FC) al Foglio 15, mappale n. 85.

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso domestico (per irrigazione di orto e giardino privati, nonché per abbeveraggio di animali da cortile) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 5,00 l/s;
- volume massimo annuo complessivo pari a 4.400 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 34778 del 03/06/2026, registrata con prot. n. 04/06/2026.0101235.E:

“[...]

CONDIZIONI GENERALI

1. *L' UT-FC si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*
2. *il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
3. *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
4. *il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di UT-FC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle*

imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

DURATA

- 5. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE-SAC per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

- 6. è onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 7. è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
- 8. è vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli indicati nell'elaborato depositato;*
 - 1. l'accesso ai punti di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali;*
 - 2. è vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena con atto specifico;*
 - 3. è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;*

4. *la derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in accordo con il personale di questo UT in modo da non recare disturbo Alla manutenzione del corso d'acqua;*
5. *l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
6. *nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;*
7. *i cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;*
8. *la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questo Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Bacini Idr. da Fiumi Uniti a Rubicone, sede di Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi,*

spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

9. *lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile; l'interessato dovrà comunicare per iscritto a questo Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Bacini Idr. da Fiumi Uniti a Rubicone, sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Bacini Idr. da Fiumi Uniti a Rubicone, sede di Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 – Cesena;*
10. *al termine dell'attività di attingimento, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;*
11. *Il materiale inerte eventualmente utilizzato per delimitare le zone di prelievo nonché quello che si dovesse depositare naturalmente in prossimità dovrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Bacini Idr. da Fiumi Uniti a Rubicone, sede di Cesena.*
12. *Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.*

13. *Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.*

14. *Ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Forlì-Cesena [...].*

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale con nota prot. n. 8026 del 31/03/2026, registrata prot. n. 31/03/2026.0059479.E:

[...]

- *poiché una parte dell'impianto ricade all'interno di un'area interessata dal sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del PTCP, l'utilizzo dello stesso, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti. In particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;*
- *che non venga alterato il deflusso minimo vitale del Fiume Montone, al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;*
- *in merito alle valutazioni sulla conformità delle opere esistenti rispetto all'art. 27 "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" del PTCP, si specifica che il mantenimento delle stesse è ammissibile a condizione che siano messe in atto tutte le disposizioni utili a non influire sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;*
- *tenuto conto inoltre del fatto che in parte l'area d'intervento ricade in aree interessate e disciplinate dall'art. 42 del PTCP si ritiene che venga previsto un monitoraggio che garantisca*

un adeguato livello di sicurezza della condotta in relazione alla tenuta e all'efficienza della stessa al fine di evitare eventuali perdite d'acqua. [...]".

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, pertanto il concessionario ha versato un importo corrispondente alla somma dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per dieci anni di durata della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di

rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa utilizzata per la derivazione della risorsa idrica superficiale dal Fiume Montone, da collocare sulla tubazione principale.
2. **Comunicazioni:** Il concessionario è tenuto a **trasmettere apposita comunicazione di avvenuta installazione del suddetto dispositivo, con le relative caratteristiche tecniche, entro 6 mesi** dalla ricezione del presente provvedimento e a **trasmettere anche apposita comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno**, ad Arpae - Area Demanio Idrico - Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali - Area Est e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
3. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

4. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,22 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,31 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
7. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al

ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

10. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 12 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.